



COMUNE di FALCADE

Piazza Municipio, 1 – 32020 FALCADE (BL)

Cod: Fisc.: 80000430258 – P. IVA 00255230252

Internet: www.comune.falcade.bl.it

Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it



Ufficio: Polizia Locale – Tel. 0437 599735

✉: vigilanza.falcade@agordino.bl.it

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Generalità

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale ed individua i servizi da prestare con armi in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e conformemente a quanto previsto dal "Regolamento del Servizio di Polizia Municipale" comunale.
2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Art. 2 Individuazione dei servizi di Polizia Locale da svolgere con dotazione di arma.

1. Il personale del Comune di FalCADE, avente qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, dovrà utilizzare l'arma in dotazione nei casi seguenti:
 - durante il periodo elettorale;
 - durante il servizio di Guardia Boschiva;
 - per lo svolgimento di mansioni connesse al ruolo di Agente Contabile e maneggio valori all'esterno della sede municipale;
 - durante le manifestazioni di qualsiasi genere che determinano grande afflusso di persone;
 - durante il servizio serale;
 - in generale, in tutti i servizi esterni alla sede municipale.
2. Il servizio di scorta al Gonfalone dovrà essere svolto senz'arma.

Art. 3 Numero delle armi in dotazione.

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 Tipo delle armi in dotazione.

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art.1 è la pistola a funzionamento semiautomatico. Il modello ed il calibro delle armi saranno stabiliti in sede di acquisto delle medesime.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 Modalità di porto dell'arma.

1. Gli addetti di cui all'art.1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quella in dotazione.

Art. 6 Assegnazione dell'arma.

1. L'assegnazione dell'arma verrà effettuata solo ed esclusivamente al personale di cui all'art. 1, con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Per le armi assegnate, il porto d'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza e nei casi previsti dalla Legge.
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 7

Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

1. Gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.3.1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8

Custodia dell'arma

1. Le armi in dotazione ai singoli addetti con qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno custodite prive di fondina in appositi armadi metallici corazzati.

2. Dovrà essere custodito presso l'ufficio polizia locale e a disposizione per i prescritti controlli, apposito registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario.

1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:

- a) custodire l'arma negli appositi armadi metallici corazzati in dotazione;
- b) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- c) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 10

1. Gli addetti alla Polizia Locale che hanno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza presteranno servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono

superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con armi comuni da sparo.

2. I provvedimenti e le eventuali convenzioni adottate per l'addestramento sono comunicati al Prefetto.

Art. 11

Porto d'armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno.

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Sindaco comunica al Prefetto la disposizione di servizio almeno sette giorni prima delle esercitazioni.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate.

2. Il Comandante o il Responsabile del servizio impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.